



## COMUNE DI GRAFFIGNANO

### PROVINCIA DI VITERBO

#### ORDINANZA

|                 |                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n. 27           | Oggetto: Prevenzione caduta alberi sulla sede ferroviaria. Prevenzione incendi lungo le linee Ferroviarie. APPLICAZIONE DPR n.753/80 "Norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie". |
| Data 05-06-2025 |                                                                                                                                                                                                                           |

#### I L S I N D A C O

**PREMESSO** che con nota del 04/06/2025 (protocollo generale n. 3956 del 04/06/2025) la Prefettura di Viterbo - UTG invitava i Sindaci dei comuni della provincia ad adottare specifiche ordinanze in riferimento alla problematica relativa alla presenza di alberi isolati o aree boschive a distanza, dai binari, inferiore rispetto alle prescrizioni del D.P.R. 753/1980 art. 52, che prescrive che lungo i tracciati della ferrovia è vietato far crescere pinte o siepi che possano interferire con la sede ferroviaria e che i terreni adiacenti destinati a bosco non possono distare meno di 50 m dalla rotaia più vicina;

**RICHIAMANDO** dalla stessa Prefettura di Viterbo la nota trasmessa dalla Direzione Territoriale Produzione R.F.I.;

**ESAMINATO** lo stato di fatto dei terreni di proprietà privata con la presenza di piante e siepi confinanti con la linea ferroviaria ORTE / VITERBO, linea che attraversa il territorio comunale;

**CONSIDERATO** che la presenza di piante e/o siepi, poste a dimora in giardini o radicate in aree incolte o boscate site lungo la linea ferroviaria, con evidente pendenza del tronco e proiezione della chioma sulle rotaie, con seccumi, marcescenze, rami spezzati a seguito di passati eventi meteorologici avversi e quindi suscettibili di caduta sulla sede ferroviaria prospiciente, rende pericoloso, in caso di vento e/o altri eventi atmosferici, il transito dei treni e, per altro verso, può comportare il rischio di propagazione di eventuali incendi ai convogli;

**RAVVISATA** la necessità di intervenire tempestivamente al fine di evitare pericoli alla pubblica incolumità e sicurezza,

derivanti dal rischio di caduta degli alberi molto inclinati e dall'urto con le chiome sui cavi elettrici e/o dal rischio di propagazione di eventuali incendi, imponendo ai proprietari dei fondi confinanti con la linea ferroviaria, l'adozione di accorgimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria tali da evitare il verificarsi delle situazioni sopra descritte;

**VISTI:**

- L'art. 74 del D.Lgs. n. 267/2000;
- L'art. 52 del D.P.R. 753/1980.

**O R D I N A**

A tutti i proprietari, locatari dei fondi confinanti con linea ferroviaria ORTE / VITERBO, nel tratto che attraversa il territorio comunale, l'adeguamento alle previsioni del D.P.R. 753/1980, in particolare l'art. n. 52 concernenti le fasce di rispetto per la sistemazione di alberi e piante a tutela della sede ferroviaria, mediante gli opportuni interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, consistenti nel taglio delle piante e dei rami che possano creare forme di pericolo alla regolare circolazione dei treni con il rischio della pubblica incolumità e sicurezza. Gli interventi di messa in sicurezza, adeguamento e manutenzione dei fondi confinanti con la sede ferroviaria dovranno essere eseguiti nel più breve tempo possibile dalla data di emissione della presente ordinanza. Nei confronti dei proprietari inadempienti saranno applicate le sanzioni previste dal D.P.R. n. 753/1980. Sugli stessi graveranno anche le responsabilità civili e penali per qualsiasi incidente o danno derivante dalla mancata esecuzione delle prescrizioni impartite dalla presente ordinanza.

**LE FORZE DELL'ORDINE SONO INCARICATE DELL'ESECUZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO. I TRASGRESSORI SARANNO PERSEGUITI A NORMA DI LEGGE.**

Alla presente ordinanza verrà data idonea pubblicità mediante:

- Pubblicazione all'ALBO PRETORIO online;
- Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

Il presente provvedimento viene inoltre trasmesso, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, a:

- Prefettura di Viterbo;
- Stazione Carabinieri Forestali di Montefiascone;
- Stazione Carabinieri di Graffignano;
- Polizia Municipale Graffignano.

*Responsabile del Procedimento della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990, è il sig. Piero ROSSI. Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 ovvero è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del*

*D.P.R: 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.*

Graffignano, lì 05 giugno 2025

**IL SINDACO**

*Dott. Piero ROSSI*